



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/31-2 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 349

del 20 luglio 2018

Prot. Gen. n. 66376

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** che:
  - con ordinanza n.171 datata 05 aprile 2018, si è istituita la disciplina di sosta vietata con rimozione in via Regina Elena lato monte per mt.20,00 a partire dal cancello di ingresso allo stabile dell'ex scuola "Regina Elena" in direzione Roma, al fine di consentire ristrutturazione dello stabile dell'ex scuola di proprietà del Comune di Civitavecchia;
  - con ordinanza n.237 datata 29 maggio 2018, si prorogava la disciplina viaria, istituita con il Provvedimento ordinatorio citato al punto precedente, fino al giorno 31 luglio 2018;
  - con nota n.65693 datata 19 luglio 2018, il Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, chiede la proroga della predetta ordinanza fino al 30 settembre 2018;
- **CONSIDERATO** che il provvedimento ordinatorio n.237/2018 prevede la validità della disciplina indicata al punto precedente, fino al giorno 31 luglio 2018;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI**:
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

## ORDINA:

dalle ore 20:00 del giorno 31 luglio 2018 fino alle ore 20:00 del giorno 30 settembre 2018, in:

**VIA REGINA ELENA**, lato monte per mt.20,00 a partire dal cancello di ingresso allo stabile dell'ex scuola "Regina Elena" in direzione Roma:

l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli a servizio della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

## **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia:
    - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
    - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione al numero di fax: 0766-590411;
    - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**  
Comandante del Corpo di Polizia Locale  
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*